## Art. 179-ter c.p.c. - Comitato di Vigilanza sull'elenco dei Professionisti Delegati alle Vendite Giudiziarie

In data 25 ottobre 2023, si è riunito il comitato di Comitato di Vigilanza sull'elenco dei Professionisti Delegati alle Vendite Giudiziarie al fine di chiarire alcuni punti, circa la valutazione delle candidature relative alla figura di Delegato alle Vendite Giudiziarie.

Premesso il disposto dell'art.179-ter c.p.c. il Comitato precisa quanto segue.

Relativamente al requisito di cui al comma 3 ("condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali"), dispone che ogni richiedente produca un'autocertificazione attestante l'assenza di procedimenti penali e disciplinari pendenti o di provvedimenti sanzionatori. Qualora penda a suo carico uno di tali procedimenti, dovrà produrre copia della relativa documentazione.

Quanto al requisito di cui al comma 4, n. 5, della citata norma, rileva che per attività svolta in qualità di professionista delegato alle operazioni di vendita nel quinquennio precedente, deve intendersi non il semplice conferimento della delega, che potrà essere anche precedente al quinquennio, bensì lo svolgimento di almeno dieci tentativi di vendita e, quindi, pubblicazione dei relativi bandi di vendita e verbali di asta, anche deserte, precisandosi che in caso di delega per più lotti, il tentativo di vendita s'intende anche per un singolo lotto.

La relativa documentazione, che potrà essere depositata in copia semplice o scansionata su file formato PDF, i richiedenti potranno depositarla presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale o inviarla allo stesso indirizzo telematico utilizzato per la presentazione delle domande.

Le specifiche sopra riportate si rendono necessarie anche in considerazione della proroga del termine di presentazione della candidatura, fissato al 31 ottobre 2023.